

COPIA



COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 41 DEL 23-12-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 21:00, in modalità mista (in presenza ed in videoconferenza), convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
SALA GIACOMO	X	
FUMAGALLI ANDREA	X	
MARIANI KEVIN	X	
TRIVELLI ROBERTO	X	
QUADRI TECLA FATIMA	X	
PETER LUCIO ALFREDO	X	
DE LUCA ANNA	X	
TRIVELLI LUCIA	X	
CARBONARA FEDERICO MARIA	X	
DEL SORBO ROSANNA	X	
MAGNETTA DOMENICO		X

Numero totale PRESENTI: 10 ASSENTI: 1 Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI DE LORENZI che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, GIACOMO SALA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 23.12.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti* ...";

- il vigente «*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente*" e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F);

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero*

dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”;

Richiamati, altresì:

- Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 180 commi 3 e 4) con il quale sono stati riscritti l'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 4 comma 5-ter) del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 assegnando a tutti i gestori, anche il locatario di alloggi per locazione breve, la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa tributaria;

- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5- quinquies, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro in base al quale *“Il comma 1-ter) dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”;*

- art. 25, comma 3-bis, DI 41//2021 che ha disposto la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno precedente al 30 giugno, pertanto il Gestore è tenuto a presentare in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo la dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;

- l'estensione ad opera del DI 146/2021, all'art. 5-quinquies interpretazione autentica del c. 1-ter dell'art. 4 del DI 14 marzo 2011, n. 23 l'imposta di soggiorno non riversata è trattata in regime tributario;

- l'introduzione dell'art. 13-quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58, permette al Comune di avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo;

- l'applicazione dell'art. 1, commi da 792 a 804 della Legge 160/2019 con il quale il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al “Responsabile del riversamento dell'Imposta di soggiorno” un apposito avviso di accertamento esecutivo;

Preso atto che il Comune di Bene Lario con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2022 ha istituito e approvato il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno;

Valutato, a seguito di una puntuale valutazione dell'andamento dell'applicazione dell'imposta e del flusso turistico nel Comune di Bene Lario, di dover procedere a delle modifiche sostanziali nelle modalità di versamento dell'imposta da parte dei responsabili degli obblighi tributari;

Ritenuto quindi di modificare e integrare il vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2022, così come evidenziato nell' ALLEGATO A);

Preso atto del parere favorevole del revisore dei conti espresso con verbale n. 12 del 22.12.2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.00 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.”;*

Con voti n. 10, favorevoli, n. 10, astenuti n.0 e contrari n. 0, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;

1. di approvare le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2022, negli articoli, così come evidenziato nell'ALLEGATO A) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento comunale per applicazione dell'Imposta di soggiorno" è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, produce effetti a partire dall'anno 2026 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;

3. di procedere alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2021, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Successivamente,

Con voti n. 10, favorevoli, n. 10, astenuti n.0 e contrari n. 0, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GIACOMO SALA

Il Segretario
F.to GIOVANNI DE LORENZI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
F.to GIOVANNI DE LORENZI

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.